



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° **360** del **20/12/2018**

OGGETTO : RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. 8 (DA RIUNIRE AL PROC. 1154/18 R.G.)
SIG. POLITO GIUSEPPE C/COMUNE DI AGROPOLI- RESISTENZA NEL GIUDIZIO.

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Elvira Serra	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : SERRA- LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il V. Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Sindaco

Oggetto: Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 8 (da riunire al proc. 1154/18 R.G.) Sig. Polito Giuseppe c/Comune di Agropoli- resistenza nel giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

Premesso che:

- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;
- secondo la Corte, "l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
- pertanto, se lo Statuto non impone che la costituzione in giudizio sia disposta dalla giunta, è il Sindaco l'organo che decide;
- lo Statuto del comune non attribuisce nessuna particolare competenza all'esecutivo ciò nonostante, il Sindaco, per evitare che l'assenza di un provvedimento deliberativo possa essere contestata nel corso del giudizio in danno dell'ente, ha ritenuto comunque opportuno investire l'esecutivo della questione;

Premesso inoltre che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 27/11/2018 è stato stabilito di resistere nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , promosso dal Sig. Polito Giuseppe innanzi alla Corte di Appello di Salerno, con il quale chiede di determinare l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42D.P.R. 327/2001;

-con la stessa deliberazione , sono stati nominati legali di fiducia congiuntamente gli Avv.ti Francesco Botti e Vincenzo Fiorillo;

- con nota n. 35259 del 14/12/2018, l'Avv.to Botti ha comunicato che per ragioni personali e professionali non può accettare l'incarico, pertanto , occorre confermare l'incarico pieno all'Avv.to Vincenzo Fiorillo;

-che il Sig. Giuseppe Polito ha promosso ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (da riunire al proc. 1154/18 R.G.) alla Corte di Appello di Salerno, con il quale ricorre alla Corte di Appello di Salerno affinché voglia previa riunione del presente giudizio a quello contraddistinto dal n. 1154/18 R.G., dichiarare non conforme a legge l'impugnata stima dell'indennità aggiuntiva spettante al ricorrente nella sua qualità di affittuario del fondo Trentova,

offertagli con la nota del 31/10/28 prot. 29605, con condanna del Comune di Agropoli a versare immediatamente la somma che sarà determinata con gli accessori richiesti, oltre al pagamento delle spese processuali;

Ritenuto, pertanto, di resistere nel giudizio in argomento, affidando la difesa dell'Ente all'Avv.to Vincenzo Fiorillo, già incaricato nel precedente giudizio;

Premesso che:

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: *“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”*;
- inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 *“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”*;

Premesso inoltre che:

1. l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di *“contratto d’appalto”*;
2. a tale tipologia d’appalto, in quanto *“escluso”*, sempre secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
3. in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i *“principi fondamentali”* del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
4. sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
5. in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
6. nel caso in esame, la motivazione dell’affidamento diretto consiste nell’urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

pertanto, a norma dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, si intende affidare il patrocinio legale congiuntamente agli Avvocati Francesco Botti di Agropoli e Vincenzo Fiorillo di Salerno, già incaricati nel precedente grado di giudizio;

propone di deliberare

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso descritto in narrativa;
3. di conferire formale mandato all’Avv.to Vincenzo Fiorillo di Salerno, già incaricato nel precedente giudizio;

4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).
5. valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima le memorie, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente(articolo 134 comma 4 del TUEL).

F.to Il Sindaco dott. ADAMO COPPOLA

**PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio –
contenzioso**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Data 17/12/2018

La Responsabile
f.to Margherita Feniello

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 21/12/18

IL MESSO COMUNALE

f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 21/12/18

Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo